REGOLAMENTO (CEE) N. 674/76 DELLA COMMISSIONE

del 26 marzo 1976

che armonizza le ore della presentazione delle offerte per le gare all'esportazione nel settore dei cereali e del riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3058/75 [2],

visto il regolamento (CEE) n. 2747/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che definisce le norme generali applicabili nel settore dei cereali in caso di perturbazione [3], in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2746/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che stabilisce nel settore dei cereali le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri in base ai quali viene fissato il loro importo [4], in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [5], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 668/75 [6],

visto il regolamento (CEE) n. 2737/73 del Consiglio, dell'8 ottobre 1973, che definisce le norme generali applicabili nel settore del riso in caso di perturbazione [7], modificato dal regolamento (CEE) n. 477/75 [8], in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

visto il regolamento n. 366/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, che stabilisce per il riso le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e ai criteri sulla cui base viene fissato il loro importo [9], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 478/75 [10], in particolare l'articolo 3 bis,

considerando che nei regolamenti

— (CEE) n. 1841/75 della Commissione, del 17 luglio 1975, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi della zona I e Portogallo [11], modificato dal regolamento (CEE) n. 3262/75 [12],

— (CEE) n. 3275/75 della Commissione, del 16 dicembre 1975, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi della zona V a) [13], modificato dal regolamento (CEE) n. 240/76 [14],

— (CEE) n. 3276/75 della Commissione, del 16 dicembre 1975, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento duro verso i paesi delle zone I, V, VI e la penisola iberica [15],

— (CEE) n. 3335/75 della Commissione, del 22 dicembre 1975, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone VI e VII [16], modificato dal regolamento (CEE) n. 241/76 [17],

— (CEE) n. 3336/75 della Commissione, del 22 dicembre 1975, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione d'orzo verso i paesi delle zone I, II, III, IV e VI [18],

— (CEE) n. 318/76 della Commissione, del 13 febbraio 1976, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di frumento tenero verso i paesi delle zone II e III [19],

— (CEE) n. 358/76 della Commissione, del 19 febbraio 1976, che indice una gara per il prelievo e/o la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi verso alcuni paesi terzi [20],

sono state fissate delle ore per il deposito delle offerte ;

considerando che, in seguito alla decisione di uno Stato membro di adottare la cosiddetta ora estiva a decorrere dalla primavera 1976, è opportuno modificare i regolamenti di cui sopra al fine di armonizzare la presentazione delle offerte per le differenti gare di cui trattasi ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

---

(1) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 306 del 26. 11. 1975, pag. 3.
(3) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 82.
(4) GU n. L 281 del 1°. 11. 1975, pag. 78.
(5) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.
(6) GU n. L 72 del 20. 3. 1975, pag. 18.
(7) GU n. L 282 del 9. 10. 1973, pag. 13.
(8) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 33.
(9) GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 34.
(10) GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 34.
(11) GU n. L 187 del 18. 7. 1975, pag. 20.
(12) GU n. L 324 del 16. 12. 1975, pag. 5.
(13) GU n. L 325 del 17. 12. 1975, pag. 10.
(14) GU n. L 29 del 4. 2. 1976, pag. 8.
(15) GU n. L 325 del 17. 12. 1975, pag. 13.
(16) GU n. L 329 del 23. 12. 1975, pag. 16.
(17) GU n. L 29 del 4. 2. 1976, pag. 9.
(18) GU n. L 329 del 23. 12. 1975, pag. 20.
(19) GU n. L 39 del 14. 2. 1976, pag. 19.
(20) GU n. L 44 del 20. 2. 1976, pag. 13.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 9 dei regolamenti (CEE) n. 1841/75, (CEE) n. 3275/75, (CEE) n. 3276/75, (CEE) n. 3335/75, (CEE) n. 3336/75, (CEE) n. 318/76 e (CEE) n. 358/76 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 9*

Le ore fissate per la presentazione delle offerte sono :

— anticipate di un'ora in Irlanda e nel Regno Unito durante il periodo di non applicazione dell'ora legale in tali Stati membri,

— posticipate di un'ora negli altri Stati membri durante il periodo di applicazione dell'ora legale in tali Stati membri ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 1976.

Per la Commissione

P. J. LARDINOIS

Membro della Commissione